

questione; e sono perciò d'opinione che debba ritirarla, come ha detto.

IL PRESIDENTE. Il signor Ravina ritira la sua proposizione?

RAVINA. Se il signor ministro ritira la legge.

IL MINISTRO DELLA GUERRA. La Commissione ha fatto molti ed importanti cambiamenti: quindi è che, come ho già rilevato, mi parve che anche negli uomini di legge vi siano varii modi di vedere le cose. Del resto, dalla quantità degli emendamenti e dai suggerimenti fattimi ho avuto luogo a conoscere che la cosa non è così facile; coi provvedimenti poi che si sono presi e che si stanno per prendere io non credo che pella disciplina sia indispensabile il Gran Giudice dell'armata.

IL MINISTRO DELL'INTERNO. Ma la questione adesso è già decisa; deve precedere il rapporto delle petizioni. Si faccia questo rapporto; decidiamo una cosa, e poi se vorrà il ministro della guerra ritirare la legge, la ritirerà domani.

(Gazz. P.)

RELAZIONE DI PETIZIONI

(Esenzione degl'Israeliti dalla leva suppletiva)

IL PRESIDENTE. Il relatore delle petizioni ha la parola.

BUFFA, relatore. N° 480. Artom Alessandro di Raffael Beniamino, Ottolenghi Jacob Samson di Zaccaria, Debenedetti Moise di Todros, Debenedetti Bonaiut di Samuel David, Debenedetti Gabriel di Salvador Boniforti e Levi Salvador di Iacob Vita, israeliti dimoranti in Asti, espongono essere stati chiamati dal sindaco a far parte della leva suppletiva sulle classi del 1825, 26 e 27. Ora essi sostengono essere stata malamente applicata la legge, secondo la quale, a parer loro, gli israeliti non possono essere chiamati a far parte della leva suppletiva di quelle classi, le quali corrispondono ad un'epoca in cui non godevano ancora dell'emancipazione civile e politica.

La Commissione considerando non essere ufficio della Camera giudicare della giusta o ingiusta applicazione delle leggi, ed avervi perciò appositi tribunali a cui debbano ricorrere coloro che si credono lesi nei proprii diritti, vi propone l'ordine del giorno.

BROFFERIO. La supplica presentata dagli israeliti vuol essere sostenuta sotto un doppio aspetto, di equità e di giustizia. Quello di equità considererà che una parte dei supplicanti vivendo, nei tempi addietro, senza che fossero tutelati dalla legge politica, che ora li ha emancipati, e per conseguenza non potendo essere chiamati a far parte della leva, essi si maritavano, avevano figliuoli, divenivano padri di numerosa famiglia; per conseguenza ora si trovano chiamati sotto il vessillo militare per avere in tempi, in cui essi non erano considerati come cittadini, contratto matrimonio e avuto figliuolanza, la qual cosa certamente non avrebbero fatto se essi avessero creduto di essere compresi nella leva. Questa è una considerazione semplicemente di equità: ora viene una considerazione di giustizia, ed è questa: la leva, nella quale ora si vogliono compresi gli israeliti, è leva semplicemente suppletiva sulle classi del 25, 26 e 27: ora è d'uopo, acciocchè sia chiamato questo supplemento sopra le classi indicate, che quelli che sono chiamati siano iscritti in quelle classi. Ora iscritti non lo sono; in qual modo dunque possono essere chiamati? Dunque si dà effetto retroattivo alla legge, volendo considerare come iscritti quelli che infatti non lo erano. Gl'israe-

liti che sono nel loro 24° anno sono pure chiamati a far parte della leva militare; ma non devono essere chiamati in una nota suppletiva, la quale suppone che fossero iscritti in tempi in cui non potevano esserlo, e così a dar effetto retroattivo alla legge.

La Commissione ha considerato che vi erano tribunali appositi per fare i richiami da questa circolare ministeriale; ma io, a dir vero, non saprei a qual tribunale si potrebbe appellare dalla circolare ministeriale l'israelita il quale si trova colpito da questa disposizione di legge: imperocchè i tribunali ordinarii certamente non sono chiamati a giudicare d'un ordine amministrativo. Io credo che non possano essi appellarsi ragionevolmente nè al Consiglio di Stato, nè alla Camera dei conti, per conseguenza questi israeliti rimarrebbero senza poter ottener giustizia in questo gravissimo caso. Quindi era solamente in ordine amministrativo che gl'israeliti chiedevano alla Camera che essa ordinasse la trasmissione della loro petizione al Ministero, acciocchè prendesse in seria considerazione le loro ragioni riguardo alla circolare che era concepita in modo da ledere i loro diritti.

IL MINISTRO DELL'INTERNO. Io chiedo la parola per appoggiare le conclusioni della Commissione. Onde possa essere utile il rinvio al Ministero d'una petizione, conviene che entri nelle attribuzioni del Ministero di provvedervi; altrimenti è inutile il rinvio. Ora il Ministero non può prendersi il carico di decidere su tale quistione; in conseguenza è inutile il rinvio al Ministero, e credo che le conclusioni della Commissione, le quali portano ch'essi debbano rivolgersi ai tribunali, siano da ammettersi. Ma fa una difficoltà l'avvocato Brofferio, che è quella appunto di trovare questi tribunali. Io credo che il Consiglio di leva è quello che deve decidere la quistione, se un tale sia compreso o non nella legge di leva. Se quindi da questo Consiglio si possa venire in cassazione, è un'altra quistione e di secondo grado di giurisdizione. Al consiglio di leva adunque appartiene il richiamo, e secondo ciò che il Consiglio di leva avrà deciso, sarà allora poi il caso di vedere se abbiano diritto di andare alla cassazione, ovvero al Consiglio di Stato, o a qualunque altro tribunale amministrativo; ma intanto ciò che è sicuro, è che il Ministero non può provvedere: dunque è inutile il rinvio della petizione al Ministero.

FERRARIS. Gli israeliti, come qualunque altro il quale venga chiamato alla leva e non si creda di essere tenuto al servizio, come compreso nelle eccezioni previste dalla legge medesima..... (*Interruzioni*) e questo dico per rispondere all'eccitamento fatto dal deputato Brofferio, ed in aggiunta all'osservazione del signor ministro dell'interno; questi israeliti, che si credono aggravati nel modo con cui si eseguisce la legge, si facciano renitenti; allora si procederà contro di essi..... (*Rumori*).

Si presentino adunque essi e appoggino la loro domanda, i tribunali potranno regolarmente occuparsene conforme all'equità ed alla giustizia, perchè non mi pare che queste due ragioni si oppongano in modo alcuno alla domanda, potendosi invocare la medesima ragione da tutti quelli che erano già sottoposti alla leva e che dopo il discarico avuto dalla loro provincia si trovano tuttavia nuovamente chiamati sotto le armi. Queste leve suppletive si facevano raramente; e senza le circostanze avvenute nel 1848, non avrebbero mai avuto leva tutti quelli i quali non erano stati compresi nelle levate degli anni scorsi, e si credevano perfettamente sciolti da ogni obbligo della leva. Quindi si appoggiavano alla legge che loro guarentiva lo stato libero. Quanto alla giustizia, osservo non esservi altro modo di eseguire la legge. Gli israeliti nati nel